

Sistemi di videosorveglianza, trattamento dei dati personali e necessità del consenso dei soggetti aventi diritto di servitù di passaggio sulle aree di ripresa

Installazione da parte di privati di sistemi di videosorveglianza - Trattamento di dati personali - Sussistenza

L'uso di sistemi di videosorveglianza determina il trattamento di dati personali comportando la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di immagini (cfr. art. 4 I co. lett. b del d. lgs. 196/2003).

Provvedimenti a carattere generale emessi in materia di videosorveglianza dall'Autorità Garante per il Trattamento dei Dati Personali - Natura normativa - Esclusione - Utilizzabilità dei criteri enucleati dall'Autorità Garante onde accertare la violazione delle disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali - Ammissibilità - Conseguenze

Benché i provvedimenti a carattere generale emessi in materia di videosorveglianza dalla Autorità Garante per il Trattamento dei Dati Personali non rivestano natura normativa in quanto si tratta di atti non emanati a seguito di reclami proposti da parte degli interessati ai sensi dell'art. 143 d. lgs. cit., deve nondimeno ritenersi che gli stessi esprimano fondamentali criteri per valutare se una determinata attività comporti o non violazione del diritto alla riservatezza (nel caso di specie è stata ritenuta illegittima la installazione di apparecchi di videosorveglianza in quanto difettava il consenso dei soggetti aventi un diritto di servitù di passaggio sulle aree rientranti nell'ambito di ripresa degli stessi, i cartelli informativi dell'esistenza delle telecamere non erano stati collocati prima del raggio di azione delle stesse, non risultava adottato uno strumento che garantisse la conservazione delle immagini per un tempo non superiore a 24 ore ed infine in quanto l'angolo visuale delle telecamere non era esclusivamente limitato all'area effettivamente da proteggere); l'accertata violazione del diritto alla riservatezza domiciliare comporta che le telecamere illegittimamente installate debbono essere rimosse.

(Massime a cura di Mauro Bernardi - Riproduzione riservata)

N. R.G. 4574/2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Mantova

Sezione Prima

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4574/2010** promossa da:

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione**

Con atto di citazione notificato in data 28-29/10/2010 D. P. (nato a M. il 15.08.49) esponeva 1) di essere proprietario esclusivo di due unità abitative con relativa area cortiva, site in M. loc. P. con accesso dalla pubblica via C. B. e contraddistinte al C.T. Fg. 4 mappali 260 e 261, per atto di successione dalla madre C. D. in D. F., attualmente concesse in uso ai figli D. L. e D. M.; 2) che tali unità immobiliari sono nettamente separate dall'abitazione già di proprietà di C. G. (ora deceduta e per essa gli eredi), contraddistinta al fg. 4 mapp. 111; 3) che il mapp. 261 confina a sud con il mapp. 285 di proprietà di T. M. e con il mapp. 122 di proprietà di S. A. (il quale però non ha accessi aperti verso le predette proprietà); 4) che tutte le citate proprietà costituiscono fondi interclusi; 5) che l'accesso ai citati immobili dalla via pubblica C. B., sia pedonale che carraio, avviene da tempo immemorabile (e comunque da oltre venticinque anni) attraverso la proprietà di C. A. e R. M. R. (contraddistinta al C.T. fg. 4, mappali 120, 121, 286) e, in precedenza, dei loro danti causa nonché di T. M. (titolare del mappale 285); 5) che le proprietà dell'istante godono quindi di servitù di transito carraio e pedonale da e per la via C. B. attraverso le citate porzioni di area cortiva, come emergeva dall'atto di divisione del 21/04/1967 intervenuto tra C. D. (madre dell'odierno istante) e la sorella C. G. (zia dello stesso, ora deceduta); 6) che l'accesso da e per la pubblica via C. B. avviene attraverso un androne sottostante l'abitazione di proprietà dei convenuti C.-R. e poi si sviluppa attraversando lo stradello - ricavato sul lato estremo sud-est delle citate proprietà dei convenuti - che conduce alle singole proprietà intercluse; 7) che i signori C.-R. sono proprietari dei citati immobili da circa 25 anni e che, dal loro arrivo, avrebbero sempre tenuto comportamenti molesti e di disturbo; 8) che, nel mese di luglio 2008, C. A. e R. M. R. avevano fatto installare un cancello (che in precedenza non c'era mai stato) in ferro, munito di impianto di apertura elettrica a distanza, posizionandolo sotto l'androne e rientrante di circa 30/40 cm. rispetto alla via pubblica ciò che limiterebbe in modo consistente l'esercizio dell'accesso alle proprietà dell'istante, difficoltà che non sarebbero venute meno neppure a seguito della proposta di consegna di chiavi o telecomando di apertura; 9) che i danti causa dell'istante avrebbero da oltre 50 anni posizionato un cancello sul confine del mapp. 261 ove sul pilastro esterno era affissa la cassetta delle lettere e in prossimità del quale venivano depositati i rifiuti urbani (cassetta e posizionamento dei rifiuti che ora necessariamente aveva dovuto spostare all'esterno sulla via pubblica) sicché, prima dell'intervento effettuato dai convenuti, era possibile ai visitatori della proprietà D. avvicinarsi fino al

cancello in fregio al mapp. 261 e da qui accedere facilmente alle medesime proprietà, essendo il cancello munito solo di un catenaccio ciò che renderebbe evidente come il nuovo manufatto interferisca sul pacifico godimento dell'attore (e dei visitatori degli immobili di proprietà) e rappresenti un inutile atto di emulazione; 10) che il cancello era stato posizionato in corrispondenza dell'imbocco con il mapp. 121 ciò comportando per chi debba entrare nell'androne per accedere agli immobili dell'istante (e degli altri confinanti) la necessità di fermare il proprio veicolo sulla pubblica via (ove peraltro vige il divieto di sosta) ed attendere l'apertura completa del cancello, operazione questa piuttosto pericolosa, dovendo effettuarsi sulla strada provinciale (SP X - via C. B.) percorsa quotidianamente anche da numerosi mezzi pesanti sicché la realizzazione del cancello in questione violava la disposizione di cui all'art. 46 comma 4 del regolamento al codice della strada in relazione a quanto previsto dall'art. 22 c.d.s.; 11) che, inoltre, i convenuti C.-. avevano posizionato nel cortile di fronte al medesimo androne, sul muro in fianco ad uno sgabuzzino di loro proprietà, una telecamera a circuito chiuso che permette di riprendere chiunque acceda dalla via C. B. e ciò senza che fosse stato richiesto ed ottenuto il consenso né ad esso attore né ad altri potenziali interessati; 12) che una seconda telecamera a circuito chiuso era stata posizionata sul muro interno del mapp. 286 che inquadra tutta la proprietà dei convenuti C.-R. compreso il tratto di passaggio sicché ogni qualvolta egli, i propri familiari o conoscenti transitano sotto l'androne e attraverso lo stradello, vengono filmati e registrati dalle citate telecamere, situazione questa che, oltre a violare le norme in materia di rispetto della *privacy*, integrerebbe molestia del proprio diritto di proprietà; 13) che i convenuti, all'evidente scopo di preservare il loro cortile dal ristagno delle acque meteoriche, avevano provveduto a rialzare la porzione di stradello solo nella parte corrispondente al fronte del loro cortile (sito sul mapp. 286) e pavimentato l'androne di accesso alla via pubblica, aumentando l'altezza del pavimento rispetto al resto dello stradello; 14) che tali iniziative avevano determinato l'effetto di fare defluire le acque meteoriche, attraverso la restante porzione dello stradello, sprovvisto di caditoie collegate con la rete fognaria, verso le proprietà dei confinanti e, quindi, dell'attore, creando frequenti allagamenti e rendendo disagiata l'esercizio del diritto di passaggio in violazione della previsione di cui all'art. 1067 c.c.; 15) che l'azione possessoria da egli intrapresa nel gennaio 2009 aveva avuto esito sfavorevole; 16) che la posa in opera del cancello costituiva impedimento e turbativa dell'esercizio del relativo diritto di passaggio pedonale e carraio facente capo al fondo dominante tutelato dall'art. 1079 c.c. nonché più in generale dall'art. 942 c.c.: alla stregua di tali deduzioni la difesa dell'attore chiedeva che, accertata l'eccessiva compressione del diritto di passaggio, venisse ordinato a C. A. e R. M. R. i- la rimozione del cancello posizionato sul mapp. 121 del foglio 4, ii- la rimozione delle telecamere ovvero la limitazione della angolatura di ripresa alla sola proprietà del cortile interno della proprietà dei signori C.-R., iii- la rimozione della pavimentazione dell'androne mapp. 121 (avente pendenza verso la via pubblica) e del terrapieno insistente sul mapp. 286 fg. 4 ed inoltre iiii- che venisse ordinato a tutti i convenuti proprietari dei fondi serventi il livellamento del

tratto di stradello di loro proprietà dal confine con il mapp. 261 alla via pubblica C. B. curando di dotarlo di idoneo sistema drenante ovvero, in alternativa, che ad esso attore venisse consentito di provvedere a tale opera a propria cura determinando la somma dovuta da ciascuno dei proprietari convenuti in proporzione del vantaggio loro derivante dalla realizzazione della stessa.

Mentre T. M. rimaneva contumace si costituivano tempestivamente C. A. e R. M. R. i quali evidenziavano 17) che il posizionamento del cancello era avvenuto legittimamente ai sensi dell'art. 841 c.c. e che i proprietari dei fondi dominanti usufruivano di radio-campanelli, citofoni, chiavi e telecomando automatico per apertura e chiusura del cancello a distanza; 18) che la controparte aveva proposto una azione di contenuto possessorio e come tale inammissibile in quanto volta a rimettere in discussione le statuizioni rese all'esito della fase interdettale; 19) che l'apposizione del cancello (con la predisposizione degli strumenti accessori sopra indicati) era avvenuta nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 1064 e 1065 c.c. e non violava alcun'altra disposizione di legge; 20) che anche l'apposizione delle telecamere (giustificata dal verificarsi in passato di spiacevoli episodi anche di rilevanza penale di uno dei quali era stato protagonista proprio l'attore che aveva aggredito C. A.) era stata effettuata nel rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e delle disposizioni generali emanate dal Garante per il Trattamento dei Dati Personali con provvedimento del 29-11-2000; 21) che la realizzazione della pavimentazione e del terrapieno non avevano alterato le facoltà di godimento del bene oggetto di servitù non essendo stati effettuati innalzamenti di quota né restrizioni del passaggio ed avendo anzi le opere in questione considerevolmente ridotto gli allagamenti dovuti alle precipitazioni meteoriche laddove la mancanza di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque non era da imputare ai lavori posti in essere dal Cremonesi mentre il verificarsi di inconvenienti collegati con le precipitazioni piovose dipendevano da altre cause ad essi non addebitabili bensì al comportamento negligente di altri proprietari come specificamente indicato in comparsa di risposta ed allo stesso attore che si era rifiutato di concorrere alla spesa per la realizzazione di opere migliorative; 22) che, comunque, il fondo dell'attore si trovava a quota inferiore e quindi soggetto alla servitù di scolo naturale ex art. 913 c.c. e che costui, avendo realizzato un rialzo in ghiaia, aveva reso più difficoltoso lo scolo delle acque; 23) che era stato l'attore a rendersi ripetutamente protagonista di atti emulativi: alla stregua di tali considerazioni la difesa dei convenuti chiedeva il rigetto delle domande attore e formulava le richieste subordinate riportate in epigrafe; in via riconvenzionale i convenuti instavano inoltre affinché venisse accertato il diritto di mantenere sia il cancello sia le due telecamere nella posizione attuale, con la condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c..

Nel corso del giudizio decedeva M. R. R. e, a seguito della riassunzione, con comparsa datata 8-10-2012 si costituivano gli eredi C. A. nonché i figli C. E. e C. A..

Rigettate le prove orali dedotte ed espletate c.t.u., affidata al geom. G. P. T., la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

La domanda è solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.

In primo luogo va ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine all'ammissione delle prove dedotte dalle parti e per il cui ingresso parte attrice ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni atteso che, i capitoli formulati appaiono superflui ovvero di contenuto valutativo ed essendo comunque stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione.

Occorre poi osservare che l'attore ha inteso agire in via petitoria come si desume dal tenore dell'atto introduttivo e dalle conclusioni formulate, ciò che peraltro lo stesso ha ribadito in tutti gli scritti difensivi depositati nel corso del giudizio sicché non sussistono ragioni ostantive all'esame nel merito delle domande da egli introdotte con il presente giudizio.

Nel merito deve rilevarsi che non può trovare ingresso la domanda volta ad ottenere la rimozione del cancello realizzato dai convenuti C. – R. posto che costoro hanno legittimamente esercitato il diritto di chiudere il fondo riconosciuto dall'art. 841 c.c..

In proposito va rammentato che il conflitto tra il proprietario del fondo servente, cui è assicurata dall'art. 841 c.c. la facoltà di chiusura del fondo e il titolare della servitù di passaggio, è regolato dall'art. 1064, co. 2, c.c., nel senso che va garantito a quest'ultimo il libero e comodo esercizio della servitù, in base ad un bilanciamento che tenga conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio, dello stato e della configurazione dei luoghi (cfr. Cass. 28-11-2012, n. 21129); occorre aggiungere che, in tema di servitù di passaggio, rientra nel diritto del proprietario del fondo servente l'esercizio della facoltà di apportare modifiche al proprio fondo e di apporvi un cancello per impedire l'accesso ai non aventi diritto, pur se dall'esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito (cfr. Cass. 27-6-2011 n. 14179; Cass. 24-4-2003 n. 6513; Cass. 18-12-2001 n. 15977).

In relazione al caso di specie ove si consideri che la realizzazione del cancello è stata effettuata con un restringimento di qualche centimetro che non ostacola comunque il passaggio carraio né lo rende difficoltoso (cfr. Cass. 4-12-2006, n. 25704) ed accompagnata dalla installazione o comunque dalla messa a disposizione a favore dei proprietari dei fondi dominanti di radio-campanelli e citofoni (cfr. Cass. 24-11-2003 n. 17875; Cass. 1-6-1990 n. 5163) nonché di chiavi e telecomando automatico per apertura e chiusura del cancello a distanza (dato questo non espressamente contestato), deve ritenersi che i disagi lamentati dall'attore siano di entità trascurabile (v. Cass. 18-12-2001 n. 15977) e che il manufatto installato garantisca all'attore e ai detentori dei cespiti il passaggio libero e comodo sia a piedi che con autoveicoli.

In ordine alla dedotta violazione da parte dei convenuti del disposto di cui all'art. dell'art. 46 co. 4 del regolamento al codice della strada in relazione a quanto previsto dall'art. 22 c.d.s., va osservato in via generale che tale ultima norma prescrive che gli accessi o le diramazioni già esistenti debbano essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al titolo II del d. lgs. 30-4-1992 n. 285 e l'ultimo comma dell'art. 46 del d.p.r. 16-12-

1992 n. 495 parimenti contiene una speciale disciplina per i passi carrabili già esistenti: va però notato che la costruzione di un manufatto eseguita a confine con una via pubblica comporta la necessità che siano osservate le leggi ed i regolamenti che disciplinano i rapporti tra il proprietario frontista e l'ente cui appartiene la strada, ai quali rinvia l'art. 879 II co. c.c. sicché l'accertata violazione di queste norme che tendono a tutelare principalmente interessi d'ordine generale comporta, per il privato proprietario dell'immobile vicino, il diritto ad ottenere eventualmente solo il risarcimento del danno e non anche la riduzione in pristino dei luoghi (cfr. Cass. 14-03-1988 n. 2436; sul tema in generale v. anche Cass. 27-2-2008 n. 5204). Nel caso di specie pertanto non può essere ordinata la riduzione in pristino mentre il risarcimento del danno non è stato neppure chiesto.

Non può inoltre trovare accoglimento la domanda diretta a ottenere la rimozione della pavimentazione dell'androne (collocato sul mappale n. 121) e del terrapieno (insistente sul mappale n. 286) atteso che si tratta di opere che hanno determinato la sistemazione del piano viabile originariamente sconnesso e ridotto la originaria e naturale pendenza delle aree cortive confinanti verso il fondo attoreo (posto ad un livello più basso), consentendo anzi un più agevole esercizio della servitù (v. pag. 26 e segg. della relazione tecnica).

Per quanto concerne l'esistenza di ristagno d'acqua sull'area cortiva (mappale n. 285) di T. M. va osservato che il c.t.u. ne ha rinvenuto la causa nella mancato posizionamento di sufficiente materiale inerte; occorre peraltro aggiungere che, in corrispondenza del cancello di ingresso alle ragioni D., è stato creato un dosso in terra e ghiaietto che ha costituito una sorta di piccola diga, manufatto questo che concorre al formarsi del ristagno d'acqua piovana: va quindi ordinato a T. M. di provvedere alla posa di materiale inerte in quantità pari a m.c. 1,50 in conformità della stima operata dal c.t.u. reintegrandolo in futuro ogni qualvolta ciò si renda necessario per evitare il formarsi di avvallamenti e, quindi, di pozzanghere, precisandosi peraltro che la relativa spesa dovrà gravare su parte attrice in misura del 30% e su T. M. in quella del 70% (cfr. Cass. 8-3-1984 n. 1631; Cass. 21-5-1983 n. 3534). Non può invece essere ordinato ad essa la realizzazione di ulteriori opere sia in quanto l'adozione del rimedio sopra indicato consente di esercitare la servitù di passaggio sia perché la situazione dei luoghi -per quanto qui interessa- non era diversa nel passato, non potendosi peraltro gravare il proprietario del fondo dominante di spese eccessive.

Ogni altra questione prospettata sul punto deve ritenersi risulta assorbita.

Quanto alla domanda volta a ottenere la rimozione delle telecamere, va osservato che il c.t.u. ha potuto appurare che entrambe (di tipo Bullett a raggi infrarossi per visione anche notturna di marca Sony e collocate la prima sulla parete a sud dell'abitazione del convenuto a lato di una delle finestre del magazzino del primo piano e l'altra sul muro del fabbricato rustico basso di ragioni S. alla destra dell'area cortiva gravata di servitù uscendo dal portico di ragioni C.: v. pag. 32 della relazione tecnica) visualizzano l'area assoggettata a servitù di proprietà dell'attore mentre solo la seconda telecamera comprende nel proprio raggio di ripresa anche

l'intera porzione di suolo pubblico (via C. B.) posta di fronte ad essa ed inoltre che tali strumenti (il cui raggio di visualizzazione risulta riportato nella planimetria allegata sub 1 alla relazione tecnica del geom. T. del 7-12-2011) hanno una portata massima di 30/35 m.l..

Va aggiunto che il c.t.u. ha altresì riscontrato che i cartelli informativi dell'esistenza degli apparecchi di videosorveglianza sono posizionati in modo tale che il soggetto viene informato della loro esistenza solamente al momento dell'avvenuta ripresa.

In proposito occorre evidenziare che difetta in materia una normativa specifica (l'unico riferimento alla installazione di telecamere in luoghi destinati a private abitazioni è contenuto nell'art. 1122 ter c.c. che però non stabilisce le modalità tecniche in base alle quali deve ritenersi legittima l'installazione di un impianto di videosorveglianza) e, quanto al caso in esame, deve inoltre escludersi (come invece prospettato dal c.t.u.) che possa trovare applicazione quella contenuta nel regolamento del Comune di M. n. 15 del 20-4-2007 in quanto concernente solo gli impianti di proprietà di tale ente (v. art. 1 reg. cit.).

Merita aggiungere che l'uso di sistemi di videosorveglianza determina il trattamento di dati personali comportando la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di immagini (cfr. art. 4 I co. lett. b del d. lgs. 196/2003) e che la tutela della riservatezza del domicilio trova copertura costituzionale nelle disposizioni contenute negli artt. 2 e 14 Cost.

(cfr. sul punto Corte Cost. 16-4-2008 n. 149; v. anche Trib. Varese 16-6-2011 n. 1273 in altalex.com) e riconoscimento in normative internazionali (v. art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo; artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea adottata a Nizza il 7-12-2000 e resa esecutiva con legge 2-8-2008 n. 130); merita anche evidenziare che la tutela della riservatezza in ambito domiciliare sotto il profilo penale riguarda beni diversi rispetto a quelli oggetto di considerazione in ambito privatistico sicché un comportamento che pur non rientra nell'ambito di previsione dell'art. 615 bis c.p. non necessariamente può ritenersi lecito in sede civile (cfr. Cass. pen. 26-11-2008 n. 44156).

Ciò premesso e rilevato che l'Autorità Garante per il Trattamento dei Dati Personali ha emanato in data 8-4-2010 e, in precedenza, il 29-4-2004 ed il 29-11-2000, dei provvedimenti a carattere generale in materia di videosorveglianza e pur non potendosi riconoscere a tali atti natura normativa anche ove risulti richiamato (come nel caso del provvedimento del 8-4-2010) il disposto di cui all'art. 154 co. I lett. c) 196/2003 in quanto si tratta di atti non emanati a seguito di reclami proposti da parte degli interessati ai sensi dell'art. 143 d. lgs. cit. (norma questa cui fa espressamente rinvio l'art. 154 I lett. c e che è diretta a circoscrivere l'area di intervento della predetta Autorità), deve nondimeno ritenersi che gli stessi esprimano fondamentali criteri per valutare se una determinata attività comporti o non violazione del diritto alla riservatezza (indicazioni peraltro alle quali l'Autorità Garante si attiene ove direttamente investita ai sensi dell'art. 143 d. lgs. cit. e che pertanto sono finalizzate a rendere pubblici i criteri cui essa poi ritiene di dovere seguire).

Orbene ove si consideri che gli apparecchi di videosorveglianza in questione

sono stati installati senza il consenso dei soggetti (fra cui l'attore) che vantano ed esercitano un diritto di servitù di passaggio sulle aree rientranti nel loro ambito di ripresa (v. artt. 23 e 24 del d. lgs. 196/2003 e punto 6.2 del provvedimento generale dell'Autorità Garante del 2010), che i cartelli informativi dell'esistenza delle telecamere non sono stati collocati prima del raggio di azione delle stesse (v. punto 3.1. del provvedimento generale del 8-4-2010), che non risulta adottato alcuno strumento che garantisca la conservazione delle immagini per un tempo non superiore a 24 ore (v. punto 3.4 del menzionato provvedimento generale) ed infine che l'angolo visuale delle telecamere non è limitato all'area effettivamente da proteggere evidenziandosi che la prima consente addirittura la ripresa dell'intero asse stradale oggetto del suo raggio d'azione (v. punto 6.2.2.1 del provvedimento Generale dell'Autorità Garante; v. anche Cass. 3-1-2013 n. 71), ne consegue che i manufatti in questione non sono stati legittimamente installati essendo stato violato il diritto alla riservatezza domiciliare, che tale condotta deve essere fatta cessare e che essi debbono essere immediatamente rimossi a cura e spese dei convenuti.

L'accoglimento di una delle domande formulate dall'attore comporta infine il rigetto della istanza formulata dai convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. 12-10-2009 n. 21590).

In considerazione della parziale reciproca soccombenza e della complessità della materia concernente la videosorveglianza, le spese di lite vengono integralmente compensate fra tutte le parti, specificandosi che quelle di c.t.u. debbono fare carico unicamente all'attore ed ai convenuti costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta la domanda diretta ad ordinare ai convenuti costituiti di rimuovere il cancello posto all'ingresso della proprietà sita in M. loc. P. con accesso dalla pubblica via C. B. e dichiara che gli stessi hanno diritto di mantenerlo nella posizione in cui si trova attualmente, salva diversa determinazione da parte della competente autorità amministrativa;
- rigetta la domanda volta a ottenere la condanna dei convenuti alla rimozione della pavimentazione dell'androne insistente sul mappale n. 121 nonché del terrapieno insistente sul mappale n. 286;
- condanna T. M. a provvedere alla posa di materiale inerte in quantità pari a m.c. 1,50 sull'area cortiva di propria pertinenza identificata dal mappale n. 285 meglio (meglio descritta a pagina 30 della relazione tecnica predisposta dal geom. T.) reintegrandolo in futuro ogni qualvolta ciò si renda necessario e precisandosi che la relativa spesa deve gravare su parte attrice in misura del 30% e su T. M. per il restante 70%;
- condanna i convenuti C. A., C. E. e C. A. e a rimuovere immediatamente entrambe le telecamere installate e sopra descritte a loro cura e spese;
- rigetta la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dai convenuti;
- compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite, specificandosi che quelle di c.t.u. debbono fare carico unicamente all'attore ed ai convenuti costituiti.

Mantova, 5 novembre 2013.